

n. [REDACTED]/2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. [REDACTED]/2020 RG Lav. promossa da:

[REDACTED], con l'avv. Rizzo e
l'avv. Burla

ricorrente

contro

INPS, con l'avv. [REDACTED]

resistente



Premesso che:

- la [REDACTED] ricorrente ha proposto opposizione all'avviso di addebito n. [REDACTED] 2019 [REDACTED] notificato dall'INPS per il pagamento di € [REDACTED] per contributi e relative somme aggiuntive, aggi e spese di notifica, chiedendone l'annullamento per insussistenza del debito. Con vittoria di spese di lite;
- Inps domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;

rilevato che:

- i fatti da cui trae origine la controversia sono i seguenti: la signora [REDACTED], dipendente della [REDACTED] ricorrente, il [REDACTED].2016 ha presentato domanda di indennità di maternità a decorrere dal [REDACTED].2016;
- la [REDACTED] ha provveduto a corrispondere alla signora [REDACTED] l'indennità di maternità ai sensi dell'art. 1 d. l. n. 663/1979, per un importo pari a € [REDACTED];
- il rapporto di lavoro è cessato in data [REDACTED].2018;
- con lettera del [REDACTED].2019 Inps ha comunicato alla ricorrente che la "indennità di maternità anticipata obbligatoria e c. parentale" non era dovuta, poiché la lavoratrice, al momento della domanda, risultava "sospesa dal lavoro senza retribuzione da oltre 60 giorni", e le ha chiesto il pagamento degli importi dalla medesima anticipati per conto dell'Inps, relativamente all' intero periodo [REDACTED]/2016 – [REDACTED]/2018 (doc. 4 ricorrente);
- la [REDACTED] ha quindi comunicato ad Inps l'impossibilità di procedere al recupero della somma richiesta dalla busta paga della lavoratrice, non più dipendente;
- in data [REDACTED].2019, tuttavia, Inps ha iscritto a ruolo la somma di euro [REDACTED], pari all' importo dell'indennità erogata oltre a sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica, e in data [REDACTED].2020 ha notificato alla ricorrente l'avviso di addebito oggi opposto;



- ciò chiarito, ai fini della decisione risulta fondamentale l'analisi dei dati normativi di riferimento;
- l'art. 1, comma 1 d. l. n. 663/1979 stabilisce che *“le indennità di malattia e di maternità [...] sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione”*;
- l'art. 2 della medesima fonte dispone poi che una volta anticipata l'indennità di maternità per conto dell'INPS, il datore di lavoro è autorizzato a porre *“a conguaglio l'importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all'Istituto predetto”*;
- trattasi proprio del conguaglio operato dalla ricorrente, oggetto di ripetizione da parte di Inps con l'avviso di addebito per cui è causa. Lo stesso Inps precisa d'altra parte, al punto IV della propria memoria, che *“L'azione esperita dall'INPS non è volta al recupero dell'indennità di maternità erogata alla lavoratrice fuori dai presupposti di legge, ma dei contributi non versati a seguito del conguaglio effettuato portando in detrazione l'indennità di maternità indebitamente erogata”*;
- ebbene, considerato l'oggetto del giudizio, come da ultimo identificato, e considerato che le disposizioni sin qui richiamate chiariscono che la titolarità dell'obbligazione previdenziale *de quo* fa capo esclusivamente all'Inps, rivestendo il datore di lavoro la funzione di semplice *adiectus solutionis causa*, va innanzitutto rigettata l'istanza presentata da Inps di integrazione del contraddittorio nei confronti della signora [REDACTED]. Anche la Corte di cassazione, con la sentenza n. 2638/1985, ha ritenuto in effetti che il meccanismo di anticipazione e conguaglio di cui si discute produca *“effetti che si esauriscono esclusivamente nei rapporti interni tra l'I.N.P.S. ed il datore di lavoro”*. Di questo e solo di questo trattasi nel presente procedimento;



- nel merito va poi rilevato che gli artt. 3 e 4 del d. l. n. 663/1979 stabiliscono che le indennità di maternità (per quel che qui rileva) “*indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all'Istituto nazionale della previdenza sociale*” (art. 3), e che tuttavia “*Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all'Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero*”;
- tale combinato disposto normativo è quindi chiarissimo da un lato nel senso di escludere che il recupero delle indennità “*indebitamente erogate*” (senza che sia fatta alcuna distinzione tra ipotetiche “*categorie*” di indebito) possa ricadere sul datore di lavoro una volta cessato il rapporto di lavoro, trattandosi di ipotesi in cui il ruolo di “*adiectus solutionis causa* in senso inverso” non potrebbe evidentemente essere svolto, e dall’altro nel senso di evidenziare che la sola destinataria della pretesa restituzione può essere la lavoratrice;
- in definitiva, deve concludersi che il conguaglio operato dalla [REDACTED] è del tutto legittimo a prescindere dalla effettiva natura indebita della prestazione previdenziale ottenuta dalla signora [REDACTED];
- in base agli artt. 1 e 2 d. l. n. 663/1979, infatti, il presupposto del diritto al conguaglio è esclusivamente l’anticipazione del trattamento, e nel caso di specie tale anticipazione è stata pacificamente effettuata;
- nessuna ulteriore questione può avere rilievo ai fini della decisione, in quanto in linea con il suo ruolo di mero *adiectus solutionis causa*, nessuna verifica è normativamente imposta al datore di lavoro in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al trattamento in capo al soggetto che ne faccia richiesta, né è previsto - contrariamente a quanto avviene rispetto ad altri tipo di prestazione - il



rilascio di alcuna preventiva autorizzazione da parte del soggetto obbligato, che è
Inps;

- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa
o assorbita:

- in accoglimento dell'opposizione accerta l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
[REDACTED] 2019 [REDACTED];
- condanna Inps al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente,
liquidandole in euro [REDACTED], oltre a spese generali, IVA e cpa.

Vicenza, 28/05/2020.

Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame

